

**ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, SUDDIVISO IN 9 LOTTI, AVENTE AD
OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DIGITAL TRANSFORMATION PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI – ID 2069**

ERRATA CORRIGE

La presente Errata Corrige sarà visibile su: www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

1) Modifiche al Capitolato d’Oneri

il par. 9. “Subappalto”

“Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione del Contratto esecutivo, fermo il ribasso eventualmente pattuito, e che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni.

Il concorrente indica:

- all’atto dell’offerta, nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, di voler ricorrere al subappalto;
- nell’ambito del Piano Operativo, nella fase di affidamento dei contratti esecutivi, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione di quanto stabilito nel comma 2 e nel comma 14 che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, in tale sede, la quota che intendono subappaltare.

In mancanza di espressa indicazione di quanto sopra, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. [...]”.

Si intende modificato come segue:

“Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione del Contratto esecutivo, fermo il ribasso eventualmente pattuito, e che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni.

Il concorrente indica:

- all’atto dell’offerta, nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro, di voler ricorrere al subappalto;
- nell’ambito del Piano Operativo, nella fase di affidamento dei contratti esecutivi, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione di quanto stabilito nel comma 2 e nel comma 14 che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trova applicazione. **In mancanza di espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nel Piano Operativo, la quota che intendono subappaltare [...].”.**

2) Modifiche al Capitolato tecnico generale

il par. 2.4.3, "Piano dei Fabbisogni"

"L'Amministrazione trasmetterà, a mezzo PEC, al Fornitore e contestualmente alla Consip S.p.A. (e/o a terzi dalla stessa indicati), il "Piano dei Fabbisogni" (o "Ordinativo"), contenente per tutte le categorie di servizi da acquisire, le indicazioni di tipo progettuale e quantitativo, le modalità tecniche ed operative per l'erogazione dei servizi e i corrispettivi unitari da applicare, in funzione di quelli previsti nell'Accordo Quadro, nonché tutte le informazioni tecniche, funzionali ed economiche che l'Amministrazione ritenga utile indicare.

In particolare, il "Piano dei Fabbisogni" conterrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

- l'importo contrattuale e le quantità previste per i servizi oggetto del Contratto Esecutivo;
- la data di attivazione del servizio;
- l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione dei servizi;
- la durata del Contratto Esecutivo e dei servizi;
- come il Fornitore, che si sia riservato la possibilità di ricorrere al subappalto, debba indicare, nel Piano Operativo, le prestazioni da subappaltare;
- eventuale previsione di una idonea copertura assicurativa;
- ogni altra eventuale indicazione riportata nel Capitolato Tecnico – Parte Speciale per singolo Lotto [...]."

Si intende modificato come segue:

"L'Amministrazione trasmetterà, a mezzo PEC, al Fornitore e contestualmente alla Consip S.p.A. (e/o a terzi dalla stessa indicati), il "Piano dei Fabbisogni" (o "Ordinativo"), contenente per tutte le categorie di servizi da acquisire, le indicazioni di tipo progettuale e quantitativo, le modalità tecniche ed operative per l'erogazione dei servizi e i corrispettivi unitari da applicare, in funzione di quelli previsti nell'Accordo Quadro, nonché tutte le informazioni tecniche, funzionali ed economiche che l'Amministrazione ritenga utile indicare.

In particolare, il "Piano dei Fabbisogni" conterrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

- l'importo contrattuale e le quantità previste per i servizi oggetto del Contratto Esecutivo;
- la data di attivazione del servizio;
- l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione dei servizi;
- la durata del Contratto Esecutivo e dei servizi;
- come il Fornitore, che si sia riservato la possibilità di ricorrere al subappalto, debba indicare, nel Piano Operativo, le prestazioni da subappaltare **nonché la relativa quota dell'importo contrattuale**;
- eventuale previsione di una idonea copertura assicurativa;
- ogni altra eventuale indicazione riportata nel Capitolato Tecnico – Parte Speciale per singolo Lotto [...]."

3) Modifiche al Capitolato tecnico generale

il par. 2.4.5, "Piano Operativo"

"Il presente paragrafo fornisce indicazioni per le Amministrazioni e requisiti per i Fornitori.

Il Fornitore, sulla base del Piano dei Fabbisogni, predispose un "Piano Operativo", nel quale raccogliere e dettagliare le richieste dell'Amministrazione, contenute nel Piano dei Fabbisogni, e formulare una proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed operative ed i corrispettivi unitari previsti nell'Accordo Quadro.

Entro un termine massimo di **15 giorni lavorativi** dall'invio del Piano dei Fabbisogni (pena l'applicazione, da parte di Consip S.p.A. su segnalazione dell'Amministrazione, delle penali previste nell'Accordo Quadro), tale Piano Operativo dovrà essere trasmesso, a mezzo PEC, all'Amministrazione che ne abbia fatto richiesta e per copia conoscenza a Consip S.p.A. e/o terzi da essa indicati.

In particolare, fermo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Speciale, il "Piano Operativo" dovrà analizzare/definire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti, in coerenza con il Piano dei Fabbisogni:

- l'importo contrattuale e le quantità previste per i servizi oggetto del contratto esecutivo;
- la data di attivazione del servizio;
- l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione dei servizi;
- la durata del Contratto Esecutivo e dei servizi;
- le prestazioni che intenderà subappaltare, nel rispetto delle previsioni dell'Accordo Quadro e di quanto indicato nel Piano dei Fabbisogni [...].”.

Si intende modificato come segue:

“Il presente paragrafo fornisce indicazioni per le Amministrazioni e requisiti per i Fornitori.

Il Fornitore, sulla base del Piano dei Fabbisogni, predispone un “Piano Operativo”, nel quale raccogliere e dettagliare le richieste dell'Amministrazione, contenute nel Piano dei Fabbisogni, e formulare una proposta tecnico/economica secondo le modalità tecniche ed operative ed i corrispettivi unitari previsti nell'Accordo Quadro.

Entro un termine massimo di **15 giorni lavorativi** dall'invio del Piano dei Fabbisogni (pena l'applicazione, da parte di Consip S.p.A. su segnalazione dell'Amministrazione, delle penali previste nell'Accordo Quadro), tale Piano Operativo dovrà essere trasmesso, a mezzo PEC, all'Amministrazione che ne abbia fatto richiesta e per copia conoscenza a Consip S.p.A. e/o terzi da essa indicati.

In particolare, fermo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Speciale, il “Piano Operativo” dovrà analizzare/definire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti, in coerenza con il Piano dei Fabbisogni:

- l'importo contrattuale e le quantità previste per i servizi oggetto del contratto esecutivo;
- la data di attivazione del servizio;
- l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione dei servizi;
- la durata del Contratto Esecutivo e dei servizi;
- le prestazioni che intenderà subappaltare **e la relativa quota percentuale dell'importo contrattuale**, nel rispetto delle previsioni dell'Accordo Quadro e di quanto indicato nel Piano dei Fabbisogni [...].”.

4) Modifiche schema di contratto esecutivo

l'art. 13, “Subappalto”, comma 1

“13.1 Il Fornitore si è riservato di affidare in subappalto, nella misura di _____, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ alle imprese indicate nel Piano Operativo, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.”

Si intende modificato come segue:

“13.1 Il Fornitore si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ alle imprese indicate nel Piano Operativo, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016, **per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale.**”

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)